

nato a dare così benefici frutti, che è consigliabile possa divenire legge definitiva.

Passando dal sano ambiente della famiglia legittima al tema delicato, quello della prole illegittima, il nuovo progetto del Codice ha mitigato il rigore assoluto del Codice napoleonico, cercando però di non andare agli eccessi di altre legislazioni.

Noi troviamo quindi disposizioni che, da un lato, tendono a non toccare il nucleo familiare, perchè la santità ed integrità della famiglia sono elementi essenziali per la vita del paese, ma dall'altro tendono ad impedire, come fa il Codice attuale, che i figli illegittimi siano considerati rei delle colpe dei loro genitori, e debbano portare per tutta la vita il marchio di sperduti e di senza famiglia.

Non dico che il progetto su questo punto sia cosa assolutamente perfetta, ma è certo che questa materia importante va regolata, non soltanto per l'importanza che ha nel diritto privato, ma anche nell'interesse generale della Nazione, inquantochè i figli illegittimi, incestuosi, adulterini, naturali non riconosciuti e riconosciuti sono quelli che danno il massimo contingente alla mortalità infantile, all'alcoolismo e alla delinquenza.

Un ultimo istituto sul quale ritengo opportuno richiamare la vostra attenzione è quello del giudice tutelare.

L'istituto attuale della tutela si è dimostrato assolutamente inadeguato ai bisogni. Le statistiche dimostrano che una quantità di minorenni rimasti orfani o non hanno tutore, o non sono da questo tutelati; mentre ancor più inefficace si è dimostrata l'opera dei consigli di famiglia.

A regolare la delicata importante materia provvede il progetto creando l'istituto del giudice tutelare, il quale, come emanazione diretta dello Stato, dirige tutta la vita del minore e sorveglia l'attività del tutore.

Il giudice tutelare (riguardo al quale istituto voglio augurarmi che sarà possibile costituire un gruppo di magistrati particolarmente adatti allo scopo) ha poi, secondo il progetto, veste ed autorità per intervenire in una quantità di altri casi; ad esempio, per autorizzare in casi eccezionali lo svincolo del patrimonio familiare, per decidere in materia di adozione, per stabilire i provvedimenti da prendersi contro i figli travati, ed altro.

Non è il caso che io mi soffermi su altri punti del progetto, che credo non possa dirsi privo di mende, ma che rappresenta uno studio onesto e completo della materia. Io spero che voi sarete d'accordo con me nell'esprimere al Governo ed a quel fine politico e profondo

giurista che è il nostro Ministro Guardasigilli la speranza e la convinzione che si voglia rapidamente esaminare questo progetto per modificarlo, completarlo come meglio e farlo diventare legge dello Stato.

Regolando anche nel campo giuridico la vita della famiglia italiana, il Governo renderà un nuovo grande servizio al nostro popolo, perchè detterà norme che esulano dalla stretta cerchia del diritto privato, per interessare la vita del paese; norme che dovranno essere opportunamente ispirate ai principi etici e sociali del Regime fascista. (*Applausi — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole camerata Parisio. Ne ha facoltà.

**PARISIO.** Onorevoli camerati. Non credo inopportuno ed inutile in sede di bilancio della giustizia, richiamare l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli su alcuni problemi di secondaria importanza, ma che pure meritano di essere risolti nell'interesse generale.

Dirò subito che uno di questi problemi è di evitare che territori appartenenti ad una provincia giudiziariamente dipendano da tribunali di altra provincia; in altri termini, far sì che la estensione di territorio attribuita amministrativamente ad una provincia sia ugualmente attribuita ai tribunali compresi nella provincia medesima.

La necessità di osservare tale concetto viene chiaramente espressa nella relazione del Guardasigilli del tempo al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2785, contenente modifiche alle circoscrizioni giudiziarie e la istituzione di sedi staccate di preture.

In detta relazione si ravvisava la necessità dell'assesto definitivo delle nuove circoscrizioni del Regno e le modifiche proposte erano dettate, fra l'altro, dalla opportunità di eliminare o di ridurre le divergenze fra la circoscrizione giudiziaria e quella amministrativa, avuto riguardo in specie alle variazioni decretate in quest'ultima. Si voleva insomma che alle riforme apportate alle circoscrizioni amministrative seguissero le riforme in quelle giudiziarie, al fine di far coincidere le une con le altre. Tanto invece non si è verificato e persistono numerosi casi ad attestare il contrario.

Oggi non è raro di vedere interi mandamenti i quali, mentre fanno parte amministrativamente di una provincia, giudiziariamente invece fanno parte della giurisdizione di un tribunale diverso da quello che esiste nella provincia stessa. Tutto questo è fonte di danni e di inconvenienti gravissimi.